

emanate dal Governo il 13 febbraio 2001

in virtù dell'art. 72 cpv. 3 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni¹, dell'ordinanza del Consiglio federale sul computo globale d'imposta del 22 agosto 1967², dell'ordinanza del Consiglio federale concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996³, dell'art. 22 cpv. 2, art. 32 lett. c, art. 35 cpv. 2, art. 71, art. 81 lett. d, art. 105e e art. 186 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni⁴ nonché dell'art. 44 cpv. 2, art. 45 cpv. 2 art. 46 cpv. 3 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni⁵

I. Adeguamento alla legge sull'armonizzazione (LAID)⁶

1. ...⁷

Art. 1⁸

Art. 2⁹

2. ...¹⁰

Art. 3¹¹

Art. 4¹²

Art. 5¹³

Art. 6¹⁴

Art. 7¹⁵

Art. 8¹⁶

Art. 9¹⁷

3. ...¹⁸

Art. 10¹⁹

4. ...²⁰

Art. 10a²¹

5. DISPOSIZIONI PENALI²²

Art. 10b²³

II. Autorità parentale in comune (art. 10 cpv. 6 LIG)

Art. 11 Autorità parentale in comune: contribuenti tassati separatamente

¹ La deduzione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 (tariffa per coniugi) rispettivamente dell'articolo 10 capoverso 3 (tariffa per concubini) della legge è concessa al contribuente cui spetta la deduzione per i figli giusta l'articolo 28 lettera d) della legge.

² I fattori fiscali del figlio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 della legge sono aggiunti al genitore cui spetta la deduzione per i figli giusta l'articolo 38 lettera d) della legge.

III. Deduzione per sottoutilizzazione (art. 22 cpv. 2 LIG)

Art. 12 Concetto

¹ Il valore locativo proprio per un immobile palesemente sottoutilizzato viene ridotto proporzionalmente.

² La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente per l'immobile abitato in modo stabile dal contribuente stesso.

³ Un immobile è palesemente sottoutilizzato soltanto se durante l'intero anno uno o più locali non vengono usufruiti né quale camera da letto, soggiorno, locale di lavoro, locale per i passatempo né quale camera per gli ospiti o in altro modo.

⁴ Con la deduzione per sottoutilizzazione si tiene conto unicamente di una sottoutilizzazione spaziale ma non temporale.

Art. 13 Persone aventi diritto

¹ La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente a quei contribuenti che dispongono involontariamente di un immobile troppo esteso.

² Chiunque acquista un immobile con una pluralità di locali e lo abita da solo o con il suo partner, non può avanzare la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

³ Non si può parlare di una palese sottoutilizzazione se un contribuente solo dispone di un'abitazione di quattro locali e una copia sola di un'abitazione di cinque locali.

Art. 14 Spese di conseguimento

¹ La deduzione per sottoutilizzazione non porta a una riduzione degli interessi passivi detraibili.

² Le spese effettive per la manutenzione dell'immobile vengono ridotte proporzionalmente. Per il calcolo delle spese forfettarie per la manutenzione si parte dal rimanente valore locativo proprio.

Art. 15 Calcolo

¹ Per il calcolo della deduzione per sottoutilizzazione va tenuta in considerazione la circostanza, per cui i locali accessori (cucina, bagno, WC, cantina, solaio ecc.) non fanno stato quali locali e di regola i locali minori non vengono più utilizzati.

² La deduzione per sottoutilizzazione va calcolata sulla base del valore locativo dei locali d'abitazione senza il garage.

³ La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa soltanto se il valore locativo proprio è effettivamente tassato. Qualora il valore locativo proprio sia neutralizzato tramite la deduzione di interessi passivi e di spese di manutenzione, non può essere avanzata la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

⁴ Di regola la deduzione per sottoutilizzazione deve essere calcolata giusta la seguente formula:

$$\text{deduzione} = \frac{\text{valore locativo senza il garage} \times \text{numero dei locali inutilizzati}}{\text{numero dei locali} + 2 \text{ o } 3 \text{ (locali accessori)}}$$

⁵ In linea di massima per appartamenti trova applicazione il fattore 2, per case monofamiliari il fattore 3.

Art. 16 Onere della prova

¹ La sottoutilizzazione di un immobile costituisce un fatto che porta a riduzione dell'imposta, il quale deve essere provato dal contribuente.

² Se l'autorità di tassazione rende impossibile la verifica della sottoutilizzazione, non può essere concessa una deduzione per sottoutilizzazione.

IV. Spese di conseguimento: gettoni di presenza (art. 31 cpv. 2 LIG)

Art. 17 ²⁴ Gettoni di presenza

¹ Per attività accessorie nell'interesse della collettività, a decorrere dal periodo fiscale 2006 fa stato la seguente normativa:

- a) i gettoni di presenza e le entrate analoghe di complessivamente 700 franchi per anno civile sono esenti da imposte;
- b) per importi superiori il 50 per cento, tuttavia al massimo 700 franchi, fa stato quale spesa di conseguimento forfettaria. Spese di conseguimento superiori devono essere complessivamente comprovate.

V. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo (art. 32 lett. c ed art. 81 lett. d LIG)

Art. 18

Possono essere costituite riserve per la ricerca e lo sviluppo soltanto se si riferiscono a progetti o prodotti concreti. L'impresa deve dimostrare che i relativi esborsi avvengono in un arco di tempo di circa cinque anni.

Art. 19 Entità

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Art. 20 Scioglimento

¹ Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo.

² Le spese di ricerca e sviluppo per prodotti o progetti, per i quali è stata costituita una riserva, devono essere contabilizzate a carico della riserva e non devono andare a gravare il dispendio.

VI. Manutenzione di immobili (art. 35 cpv. 2 LIG)

Art. 21 Deduzione globale (forfettaria)

Per la deduzione di spese di amministrazione e manutenzione di immobili privati sovraedificati la deduzione globale ammonta:

- a) al 15 per cento del reddito lordo della pigione rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio risale al massimo a dieci anni prima oppure
- b) al 25 per cento del reddito lordo della pigione rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio ha più di dieci anni.

Art. 22 Sottoutilizzazione

In caso di sottoutilizzazione l'importo forfettario per la manutenzione deve essere calcolato partendo dal valore locativo proprio decurtato della deduzione per sottoutilizzazione.

VII. Versamenti volontari (art. 36 lett. i e art. 81 cpv. 1 lett. g LIG) ²⁵⁾

Art. 22a ²⁶ Denaro e altri valori patrimoniali

Quali versamenti volontari ai sensi dell'articolo 36 lettera i e dell'articolo 81 capoverso 1 lettera g della legge valgono oltre alle prestazioni di denaro anche le prestazioni di altri valori patrimoniali²⁷.

VIII. Imposta sul reddito: basi temporali ²⁸

Art. 23 Proventi straordinari: determinazione dell'aliquota d'imposta (art. 188d LIG)

¹ All'atto d'imporre i proventi straordinari ai sensi dell'articolo 188d della legge, per determinare l'aliquota d'imposta ci si basa sulla media del reddito imponibile conseguito negli anni di computo 1997/1998, aggiungendovi la metà dei proventi straordinari conseguiti negli anni 1999/2000.

² Il contribuente può richiedere che la media del reddito imponibile secondo il vecchio diritto e conseguito negli anni di computo 1999/2000 sia applicata quale reddito determinante l'aliquota d'imposta, senza tener conto delle spese straordinarie ai sensi dell'articolo 188d capoverso 5 della legge. Il contribuente è tenuto ad esibire le relative prove.

³ Qualora la procedura giusta il capoverso 1 porti ad un esito palesemente errato, la competente autorità di tassazione può accertare da sé il reddito rilevante ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta giusta il capoverso 2. Il contribuente è tenuto a cooperare.

Art. 24 Attività lucrativa indipendente

1. Determinazione dell'aliquota d'imposta (art. 66 cpv. 3 LIG)

¹ In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota d'imposta deve essere computato il risultato alla chiusura dei conti, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, gli utili ordinari sono calcolati su dodici mesi per la determinazione dell'aliquota d'imposta; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determinazione dell'aliquota d'imposta possono essere riportati a dodici mesi solo in base alla durata dell'esercizio commerciale.

² Gli utili ordinari di un esercizio commerciale che comprende dodici mesi o più non sono convertiti per il calcolo dell'aliquota d'imposta, nemmeno in caso di assoggettamento inferiore a un anno.

Art. 25 2. Spostamento della chiusura dei conti

La data della chiusura dei conti non deve essere spostata prevalentemente per motivi fiscali.

IX. Imposte alla fonte (art. 98 – 105e LIG) ²⁹

1. PERSONE FISICHE CON DOMICILIO E DIMORA FISCALE IN SVIZZERA

Art. 26 Tariffe

¹ L'imposta alla fonte viene riscossa secondo le tariffe diverse e corrispondenti alle condizioni personali dei contribuenti. Esistono tariffe per:

- a) contribuenti soli senza figli (tariffa A0) rispettivamente senza figli viventi in comunione domestica (tariffa A1) nonché per il partner del contribuente ai sensi della lettera e) (tariffa A0);
- b) contribuenti coniugati e non separati, unici produttori di reddito nonché per contribuenti vedovi, separati, divorziati e nubili/celibati, che vivono da soli e con figli o persone a carico viventi in comunione domestica e per il cui mantenimento sostengono in gran parte le spese (tariffa B);
- c) coniugi, ambedue esercitanti un'attività lucrativa a titolo di professione principale in Svizzera (tariffa C, C0);
- d) contribuenti esercitanti un'attività lucrativa accessoria (tariffa D)
- e) contribuenti, per i quali la tariffa B non trova applicazione, con figli viventi in comunione domestica e per il cui mantenimento sostengono in gran parte le spese (tariffa K).

² L'Amministrazione cantonale delle imposte calcola le tariffe mensili giusta il capoverso 1 lettere a) - c) nonché lettera e) considerando o meno l'imposta di culto conformemente alle deduzioni e alle tariffe vigenti per la tassazione ordinaria.

³ Per la determinazione dell'aliquota i proventi ordinari vengono convertiti su un anno. Per l'accertamento dell'aliquota d'imposta, per la tariffa C si parte da una ripartizione del reddito tra marito e moglie nella proporzione di tre a due.

Art. 27 Accertamento della ritenuta dell'imposta

¹ Per la ritenuta dell'imposta sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

² Per l'accertamento della ritenuta dell'imposta in caso di attività a titolo di professione principale vengono tenuti in considerazione il salario lordo effettivo per l'intero periodo di salario pari ad un mese (30 giorni) più altre prestazioni imponibili pagate, versate, accreditate o compensate durante il relativo periodo di salario. Periodi di salario incompleti (mesi di entrata o di uscita) vengono convertiti su base mensile per determinare l'aliquota.

³ In caso di stipendio a ore, per il calcolo dell'aliquota d'imposta sono in linea di massima determinanti le ore effettivamente prestate in un mese. Se non è raggiunto un numero mensile di ore pari a 180 per i singoli periodi di salario, segnatamente per i mesi di entrata o di uscita, la paga oraria per i rispettivi periodi di salario va di regola moltiplicata per 180.

⁴ In caso di salario a cottimo l'aliquota d'imposta è di regola determinata sulla base del guadagno medio del contribuente oppure secondo la 180esima aliquota della paga oraria usuale nel settore.

⁵ In caso di entrate sostitutive che vengono pagate dal datore di lavoro direttamente ai contribuenti, per determinare la ritenuta dell'imposta i proventi pagati retroattivamente devono essere suddivisi per il rispettivo numero di mesi.

Art. 28 Tariffa per attività lucrativa accessoria

¹ La tariffa per attività lucrativa accessoria è applicata:

- a) ad attività lucrative accessorie, se per la relativa attività l'orario di lavoro settimanale ammonta a meno di 15 ore e i proventi lordi mensili a meno di 2 000 franchi;
- b) a prestazioni che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa.

² Per il Cantone, il comune, la chiesa di Stato e la parrocchia l'attività lucrativa accessoria soggiace ad imposizione

complessiva del nove per cento. La suddivisione tra gli enti aventi diritto avviene in proporzione ai tassi fiscali applicabili.

Art. 29 Tassazione ordinaria successiva

Una tassazione ordinaria successiva ai sensi dell'articolo 105a LIG viene eseguita, se i proventi lordi durante un anno civile superano i 100 000 franchi.

Art. 30 Cambiamento tra imposta alla fonte e tassazione ordinaria

¹ Se un contribuente solo finora assoggettato all'imposta alla fonte ottiene un permesso di domicilio, dall'inizio del mese successivo viene tassato secondo la procedura ordinaria. Se è sposato, a partire dallo stesso momento viene tassato unitamente al coniuge.

² Se un contribuente finora assoggettato all'imposta alla fonte sposa una persona di cittadinanza svizzera oppure titolare di un permesso di domicilio, dall'inizio del mese successivo viene tassato secondo la procedura ordinaria.

³ Il divorzio nonché la separazione di fatto o di diritto dal coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio comporta, per una lavoratrice straniera o un lavoratore straniero sprovvista/o di permesso di domicilio, il ritorno all'imposizione alla fonte dall'inizio del mese successivo.

Art. 31 Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall'estero

Se il contribuente riceve prestazioni da un debitore all'estero e queste non sono prese a carico da uno stabilimento d'impresa o da un istituto con sede fissa in Svizzera, è tassato secondo la procedura ordinaria.

Art. 32 Correzione della tariffa

¹ Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale possono, per quanto non sia applicata alcuna aliquota fissa d'imposta, inoltrare per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di maggio dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione una domanda di concessione delle deduzioni non considerate nella tariffa giusta l'articolo 36 lettere a), c) ed f) nonché l'articolo 38 lettera e) LIG.

² Non viene eseguita alcuna correzione della tariffa per contribuenti con una tassazione ordinaria successiva.

³ Quanto al resto, per la procedura fa stato l'articolo 43 per analogia.

2. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SENZA DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA

Art. 33 Definizione

Sono considerati contribuenti residenti all'estero le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche senza sede o effettiva amministrazione in Svizzera.

Art. 34 Valutazione di prestazioni in natura

Le prestazioni in natura vengono valutate secondo le aliquote vigenti per l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 35 Artisti, ecc.

¹ Per i gruppi, in cui la quota di ogni membro non è nota o è difficile da accertare, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta è calcolato il reddito lordo medio pro capite.

² Per la deduzione dei costi di conseguimento è ammesso un importo forfettario del 20 per cento delle entrate lorde. È fatta salva la possibilità di documentare spese più elevate.

Art. 36 Rendite

¹ Per quanto non sussistano disposizioni derogatorie di accordi internazionali, le rendite di cui all'articolo 103 LIG soggiacciono all'imposta alla fonte.

² Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione.

Art. 37 Beneficiari di prestazioni in capitale

¹ Nonostante disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale di cui all'articolo 103 LIG soggiacciono sempre all'imposta alla fonte, se il beneficiario al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della

compensazione della prestazione imponibile non ha domicilio in Svizzera.

² L'imposta riscossa alla fonte è rimborsata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, se il beneficiario della prestazione in capitale:

- a) presenta la relativa istanza entro tre anni dalla scadenza della prestazione e
- b) allega all'istanza una conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro stato contraente avente diritto, secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale.

Art. 38 Ammontare minimo di riscossione

La ritenuta dell'imposta alla fonte decade, se i proventi imponibili ammontano a meno di:

- a) un totale di 300 franchi per artisti ecc.;
- b) 300 franchi in un anno civile in caso di membri di consigli d'amministrazione;
- c) 300 franchi in un anno civile in caso di creditori ipotecari;
- d) 1 000 franchi in un anno civile in caso di beneficiari di prestazioni di previdenza.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39 Scadenza dell'imposta

L'imposta riscossa alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. La trattenuta va effettuata senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 43).

Art. 40 Prestazioni a terzi

All'imposta alla fonte soggiacciono anche prestazioni che non spettano al contribuente, bensì a terzi (art. 8 cpv. 2 LIG).

Art. 41 Procedura

1. Obblighi procedurali generali

Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono, su richiesta, informare la competente autorità di tassazione circa le condizioni determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. Fanno stato per analogia l'articolo 104 nonché gli articoli 127 – 132 LIG.

Art. 42 2. Obblighi procedurali particolari del debitore

¹ Il debitore della prestazione imponibile è responsabile per l'applicazione della giusta tariffa. Se il contribuente non si dimostra affidabile circa la sua situazione personale, il debitore applica le seguenti tariffe:

- a) la tariffa A0 per lavoratrici nubili rispettivamente lavoratori celibi nonché con stato civile indeterminato;
- b) la tariffa C per lavoratori coniugati di sesso femminile;
- c) la tariffa C0 per lavoratori coniugati di sesso maschile.

² Al debitore della prestazione imponibile spetta esaminare, se la tariffa è applicabile con o senza l'imposta di culto. Se da questo punto di vista il contribuente non si dimostra affidabile circa la sua situazione personale, la tariffa viene applicata con l'imposta di culto.

³ Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a presentare all'autorità addetta alla riscossione ogni volta i conteggi separati per contribuenti con e senza imposta di culto nonché con imposte rimosse su attività lucrativa accessoria.

Art. 43 3. Decisione circa l'assoggettamento

Qualora il contribuente o il debitore della prestazione imponibile non siano d'accordo con la ritenuta dell'imposta, possono richiedere dall'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di maggio dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione una decisione circa la sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento. Quanto al resto trova applicazione l'articolo 133 LIG.

Art. 44 4. Pagamento degli arretrati e restituzione

¹ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato in misura insufficiente la ritenuta

dell'imposta, è tenuto al versamento dell'imposta non trattenuta oltre che all'interesse. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

² Il diritto di far valere il pagamento degli arretrati si estingue dieci anni dopo il decorso dell'anno civile, nel quale la ritenuta dell'imposta avrebbe dovuto essere attuata. La procedura viene eseguita dall'Amministrazione cantonale delle imposte. Quanto al resto sono applicabili per analogia gli articoli 145 – 147 LIG.

³ Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una ritenuta dell'imposta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente. Qualora egli l'abbia già dichiarata nel suo rendiconto all'autorità di riscossione competente, questa può restituire la differenza direttamente al contribuente.

⁴ Per il resto, l'obbligo di restituzione si conforma all'articolo 157 LIG.

Art. 45 5. Rimedi giuridici

Contro una decisione concernente l'imposta alla fonte oltre al contribuente può presentare opposizione anche il debitore della prestazione imponibile giusta l'articolo 137 LIG.

Art. 46 Riscossione

¹ Il debitore della prestazione imponibile riscuote l'imposta alla fonte e la consegna all'autorità di riscossione competente.

² Le imposte alla fonte riscalate giusta gli articoli 98 e 100 LIG devono essere consegnate al comune che ne ha diritto (art. 105d LIG), le rimanenti imposte alla fonte all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 47 Istruzioni

L'Amministrazione cantonale delle imposte rilascia istruzioni complementari ai debitori della prestazione imponibile e ai comuni.

X. Scadenze per i pagamenti (art. 153 LIG) ³⁰

Art. 48 Riscossione delle imposte

¹ La prima rata dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza per il relativo anno fiscale deve essere pagata a fine febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale.

² La seconda rata dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza per il relativo anno fiscale deve essere pagata a fine aprile dell'anno successivo all'anno fiscale.

³ La scadenza media dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza del relativo anno fiscale è il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.

⁴ In caso di importi esigui l'Amministrazione delle imposte può rinunciare ad emettere un conteggio fiscale provvisorio.

XI. Tassazione zero (art. 156a LIG) ³¹

Art. 48a ³² Presupposti

¹ Per i beneficiari di rendite ai sensi dell'articolo 3 della legge concernente le prestazioni complementari cantonali all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità³³) con prestazioni complementari mensili, nonché per i beneficiari di prestazioni assistenziali mensili ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno³⁴ può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta a meno di 25 000 franchi (persone sole) rispettivamente 40 000 franchi (coniugati).

² La sostanza determinante si compone della sostanza netta più la differenza tra il valore fiscale degli immobili e del loro valore venale secondo l'ultima stima ufficiale.

³ Con la richiesta secondo il capoverso 1 il contribuente rinuncia a far valere il suo diritto all'imposta preventiva.

XII. Indennità dei comuni (art. 169 – 171 LIG) ³⁵

Art. 49 Controllo degli incartamenti in arrivo

¹ Se è prescritta l'archiviazione elettronica, il controllo degli incartamenti in arrivo ha luogo unitamente all'archiviazione.

² ³⁶Per il controllo degli incartamenti in arrivo il comune percepisce un'indennità di 7 franchi per ogni caso iscritto a registro, tuttavia almeno 1 000 franchi.

³ Per l'archiviazione elettronica il comune riceve in aggiunta 2 franchi per ogni caso iscritto a registro.

Art. 50 Registrazione preliminare

¹ I comuni che collaborano alla tassazione sono tenuti a registrare in via preliminare tutti i dati di tutte le dichiarazioni fiscali che pervengono loro. I comuni che non collaborano alla tassazione possono assumersi la registrazione preliminare, se sono allacciati al sistema di tassazione elettronico (EVA).

² Per la registrazione preliminare manuale il comune riceve 7 franchi per ogni caso. L'indennità non viene versata in aggiunta all'indennità per la tassazione.

³ La registrazione preliminare effettuata tramite codici a barre o scanner non viene indennizzata.

Art. 51 Tassazione

1. Requisiti minimi

¹ I comuni che tassano un numero minimo di casi e che dispongono di collaboratori debitamente formati possono collaborare alla tassazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza.

² Il comune deve tassare almeno 500 casi.

³ In casi motivati dalla presenza di competenza specialistica, l'Amministrazione delle imposte può autorizzare delle deroghe.

Art. 52 2. Possibilità di scelta

¹ Il comune può chiedere di tassare il 50, 60, 70 o l'80 per cento dei casi. La scelta deve essere operata per la durata di tre anni. Nei primi tre anni è possibile una modifica attuabile per l'anno fiscale successivo.

² In casi motivati dalla presenza di competenza specialistica, l'Amministrazione delle imposte può accordare una quota maggiore, purché non ne consegua una complicazione dei processi lavorativi.

Art. 53 3. Ammontare dell'indennità

¹ Il Comune percepisce, per ogni caso da esso stesso tassato, un'indennità di

45 franchi per il 50% dei casi

50 franchi per il 60% dei casi

55 franchi per il 70% dei casi

60 franchi per il 80% dei casi

65 franchi per il 90% dei casi.

² La quota percentuale dev'essere calcolata deducendo dal totale dei contribuenti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

³ ³⁷ Qualora le indennità da versare secondo il capoverso 1 superino l'importo a disposizione secondo l'articolo 171 capoverso 1 LIG, le aliquote ai sensi del capoverso 1 devono essere ridotte proporzionalmente.

Art. 54 Tassazione per mano del Cantone

¹ Per la tassazione, effettuata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza non si richiede ai comuni alcuna indennità.

² Per la tassazione delle persone fisiche tassate secondo il dispendio i comuni pagano 150 franchi per ogni caso.

XIII. Riserve di crisi (art. 45 e 46 OELIG) ³⁸

Art. 55 Numero minimo di lavoratori

Il numero minimo di lavoratori per imprese aventi diritto a riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali è ridotto da 20 a 10.

Art. 56 Competenza del Governo

Il Governo è competente per:

- a) prese di posizione giusta l'articolo 8 capoverso 1 nonché articolo 12 capoverso 1 della legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC) ³⁹;

- b) la proposta di liberazione generale dei fondi di riserva sul territorio del Cantone giusta l'articolo 8 capoverso 2 LCRC.

Art. 57 Competenza del Dipartimento dell'interno

Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica è competente per la presa in consegna di domande, inoltrate dalle imprese e rivolte alla Confederazione, miranti a liberare i fondi di riserva esistenti ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LCRC ⁴⁰.

XIV. Computo globale d'imposta ⁴¹

Art. 58 Competenza

In merito alle istanze presentate nel Cantone decide l'Amministrazione cantonale delle imposte e precisamente la Divisione addetta all'imposta preventiva per persone fisiche e il Revisorato fiscale per persone giuridiche.

Art. 59 Rimborso

Gli importi computabili vengono versati al richiedente in contanti. Se speciali circostanze lo giustificano, l'autorità competente è legittimata a computare tali importi con le imposte cantonali e comunali in corso o precedentemente esigibili.

Art. 60 Addebito al Cantone e ai comuni

¹ ⁴² La quota del computo globale d'imposta che non è a carico della Confederazione a norma dell'articolo 20 del decreto del Consiglio federale ⁴³ viene addebitata in parti uguali al Cantone e al comune di domicilio del richiedente. In casi particolari il Dipartimento delle finanze e dei comuni può ordinare una diversa ripartizione.

² I comuni devono versare all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, entro un mese dalla presentazione del conto, le quote di rimborso a loro carico. In casi di inadempienza il Dipartimento delle finanze è autorizzato ad adottare provvedimenti adeguati.

Art. 61 Organizzazione e procedura

¹ Le istanze di computo globale devono essere presentate all'Amministrazione cantonale delle imposte (Divisione addetta all'imposta preventiva per persone fisiche, Revisorato fiscale per persone giuridiche).

² Per il resto, all'organizzazione e alla procedura è applicabile per analogia l'ordinanza d'esecuzione, emanata dal Gran Consiglio il 30 marzo 1999, della legge federale sull'imposta preventiva ⁴⁴.

XV. Rimborso e computo della trattenuta supplementare d'imposta USA ⁴⁵

Art. 62 Ufficio di computo

In merito al diritto al rimborso o al computo della trattenuta supplementare d'imposta USA decide l'Amministrazione cantonale delle imposte (Ufficio di computo).

Art. 63 Rimborso e computo

La trattenuta supplementare d'imposta USA viene o rimborsata agli aventi diritto in contanti oppure, giusta l'articolo 7 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva ⁴⁶, emanata dal Gran Consiglio il 30 marzo 1999, computata con le imposte cantonali o comunali dovute.

Art. 64 Domanda di rimborso

La domanda di rimborso o di computo deve essere inoltrata nella forma prescritta direttamente all'Amministrazione cantonale delle imposte (Ufficio di computo).

Art. 65 Organizzazione

Quanto al resto, per l'organizzazione e la procedura sono applicate per analogia le disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione, emanata dal Gran Consiglio il 30 marzo 1999, della legge federale sull'imposta preventiva ⁴⁷.

XVI. Disposizioni finali ⁴⁸

Art. 66 Abrogazione del diritto previgente

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive sono abrogati:

- a) l'ordinanza sulla deduzione per sottoutilizzazione del 22 ottobre 1996 ⁴⁹;

- b) il decreto governativo concernente i gettoni di presenza e le entrate analoghe del 3 settembre 1996⁵⁰;
- c) l'ordinanza sulle riserve per future spese di ricerca e sviluppo del 12 novembre 1996⁵¹;
- d) il decreto governativo concernente gli importi forfettari per spese di amministrazione e manutenzione dei fondi sovraedificati del 22 ottobre 1996⁵²;
- e) l'ordinanza d'esecuzione sull'imposta alla fonte del 3 dicembre 1996⁵³;
- f) il decreto governativo concernente le scadenze di pagamento del 2 dicembre 1997⁵⁴;
- g) le disposizioni di attuazione sulla costituzione di riserve di crisi fiscalmente agevolate del 3 ottobre 1988⁵⁵;
- h) l'ordinanza d'esecuzione sul computo globale d'imposta del 4 marzo 1968⁵⁶;
- i) l'ordinanza sul rimborso e sul conteggio della trattenuta supplementare d'imposta U.S.A. del 15 dicembre 1952⁵⁷.

Art. 67 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2001.

² Gli articoli 3 – 9 entrano in vigore con la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantionali⁵⁸.

Note finali

- 1 RS 642.14
- 2 RS 672.201
- 3 RS 672.933.61
- 4 CSC 720.000
- 5 CSC 720.010
- 6 Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)
- 7 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 8 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 9 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 10 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 11 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 12 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 13 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 14 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 15 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 16 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 17 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 18 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 19 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 20 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 21 Abrogazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 22 Introduzione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 23 Abrogazione giusta DG del 6 feb. 2007; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 24 Testo giusta DG del 13 feb. 2006; entrato in vigore il 1° gen. 2006
- 25 Introduzione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 26 Introduzione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005

- 27 La presente disposizione è una conseguenza delle modifiche nell'art. 9 cpv. 2 lett. i e nell'art. 25 cpv. 1 lett. c LAID.
- 28 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 29 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 30 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 31 Introduzione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 32 Introduzione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 33 CSC 544.300.
- 34 CSC 546.250.
- 35 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 36 Testo giusta DG del 6 dic. 2004; entrato in vigore il 1° gen. 2005
- 37 Introduzione giusta DG del 17 dic. 2002
- 38 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 39 RS 823.33
- 40 RS 823.33
- 41 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 42 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4299; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 43 RS 672.201
- 44 CSC 720.430
- 45 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 46 CSC 720.430
- 47 CSC 720.430
- 48 Nuova numerazione giusta DG del 6 dic. 2004; entrata in vigore il 1° gen. 2005
- 49 CSC 720.030
- 50 DG prot. no. 2016
- 51 CSC 720.025
- 52 DG prot. no. 2340
- 53 CSC 720.040
- 54 DG prot. no. 2380
- 55 CSC 720.020
- 56 CSC 720.150
- 57 CSC 720.500
- 58 Suddetta legge federale entra in vigore, una volta decorso il termine di referendum (7 aprile 2001), retroattivamente il 1° gen. 2001.